

Il «rito degli irreperibili» è applicabile solo al legale rappresentante

Notifica

La compiuta giacenza non può essere fatta valere nei confronti della società

Davide Settembre

La notifica secondo il cosiddetto «rito degli irreperibili» (ovvero per compiuta giacenza) non può essere eseguita nei confronti delle persone giuridiche *tout court*, ma solo nei confronti del loro legale rappresentante, se indicato nell'atto. È quanto hanno affermato, nel succo, i giudici della Cgt di Cuneo con la sentenza 256/1/2024 (presidente e relatore Pica).

Nel caso esaminato dai giudici piemontesi, una società impugnava un atto di pignoramento ritenendolo invalido in quanto:

- il medesimo atto era stato irri-
tualmente notificato;
- anche gli atti presupposti (l'intimazione di pagamento e la cartella) erano stati invalidamente notificati.

L'agente della riscossione si costituiva eccependo, tra l'altro, che l'atto di pignoramento era stato invece ritualmente notificato come attestava la ricevuta della raccomandata (sottoscritta presso la sede della società).

I giudici hanno accolto il ricorso. La Corte ha innanzitutto evidenziato che la prima notifica dell'intimazione di pagamento del 2022, tentata mediante il servizio postale e perfezionata per giacenza, doveva considerarsi invalida in quanto l'avviso di ricevimento riportava la dicitura «al mittente per compiuta giacenza», ma senza l'indicazione del moti-

vo che avrebbe giustificato il mancato recapito degli atti al destinatario.

Anche la seconda notifica dell'intimazione, eseguita mediante ufficiale giudiziario nel 2023 e perfezionata secondo il cosiddetto rito degli irreperibili assoluti, risultava invalidamente eseguita in quanto (articolo 145, comma 1 e 3, del Codice di procedura civile) a seguito del vano tentativo di notifica alla società l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto notificare l'atto al legale rappresentante. Solo in questo caso la notifica si sarebbe potuta perfezionare per compiuta giacenza ai sensi degli articoli 140 e 143 dello stesso Codice (Cassazione 17251/2023).

In sostanza, essendo mancata una rituale notifica delle intimazioni di pagamento e risalendo la notifica della cartella a oltre un anno prima il pignoramento impugnato, già solo per questo motivo doveva considerarsi invalido (articolo 50, comma 2, Dpr 600/1973). Ma non basta. I giudici per le medesime ragioni hanno ritenuto irri-
tualmente notificata anche una cartella di pagamento posta a fondamento del pignoramento che non era stata, in tal caso, seguita dall'intimazione di pagamento, in quanto il «rito degli irreperibili» non è per l'appunto applicabile in caso di notifica alle persone giuridiche, se non nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, se indicata nell'atto. Ne consegue che, in assenza di una rituale notifica della cartella prodromica, il pignoramento impugnato secondo i giudici doveva essere considerato invalido anche in relazione al recupero dei crediti di cui alla medesima cartella. In definitiva, i giudici hanno accolto il ricorso, disponendo l'annullamento dell'atto di pignoramento.